

(N. 1847)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1951

Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-1948, 1948-1949 e 1949-1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Le gestioni 1947-48 e 1948-49 dell'Istituto centrale di statistica si chiusero con un disavanzo complessivo di oltre 110 milioni di lire, dovuto in parte ai miglioramenti economici concessi al personale in applicazione del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 e della legge 12 aprile 1949, n. 149.

Peraltro tali maggiori oneri, essendo sopravvenuti dopo la definizione dei preventivi per i predetti esercizi finanziari, non furono tenuti presenti nel calcolo determinativo dei contributi annuali ordinari di pareggio degli esercizi stessi.

In conseguenza, il contributo statale fu limitato con legge 13 ottobre 1950, n. 845 a lire 87.150.000 escludendo dalla copertura una parte del disavanzo.

Per l'esercizio 1949-50 le maggiori spese sostenute dall'Istituto in dipendenza della cen-

nata legge 12 aprile 1949, n. 149 sui miglioramenti economici ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ammontarono a lire 56 milioni e 930 mila.

Pertanto il disavanzo totale dell'Ente per i tre esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50 è salito a 80 milioni di lire, per la cui copertura appare necessario l'intervento dello Stato.

A tanto provvede l'unito disegno di legge, con il quale il contributo ordinario a favore dell'Istituto per l'esercizio 1949-50 viene aumentato di lire 56.930.000 ed inoltre viene concesso all'Istituto stesso — a pareggio dei disavanzi per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 — un ulteriore contributo di lire 23.070.000 in aggiunta a quello già concesso con la cennata legge n. 845 del 1950.

Il provvedimento determina anche i mezzi per far fronte alla spesa di lire 80 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604 è elevato di lire 56.930.000.

Art. 2.

A copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-1948 e 1948-49 dell'Istituto centrale di statistica è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 23.070.000 in aggiunta a quello concesso con la legge 13 ottobre 1950, n. 845.

Art. 3.

L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive lire 80 milioni viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658 concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.